

LXXIX^a TORNATA

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente CEFALY

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . . pag.	2343
Dimissioni	2323
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari di Caserta e di Catania »	2331
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie »	2332
« Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato »	2332
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia »	2325
Oratori:	
DELLO SBARBA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	2327, 2329
GALLINI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	2326, 2329
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro »	2329
Oratori:	
BENEVENTANO	2329, 2331
DELLO SBARBA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	2331
FERRERO DI CAMBIANO	2330

« Conversione in legge 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra » 2342

Oratore:

DE VITO, *ministro della marina* 2343

(Svolgimento della proposta di):

« Sistemazione dei concorrenti a Cattedre di Scuole medie governative di primo grado, dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » 2324

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* 2325

MONTRESOR 2324

Nomina di un Commissario 2323

Omaggi 2322

Petizioni (Lettura del sunto di) 2323

Regolamento giudiziario (Lettura di una proposta di modificazioni) 2343

Relazioni (Presentazione di) 2323, 2343

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 2346

DI SCALEBA, *ministro della guerra* 2345

ROTA 2346

SPIRITO 2345

TORRIGIANI LUIGI 2346

ZUPELLI 2344

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2347

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

BISCARETTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Comitato per le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa: *Rappresentazioni classiche al Teatro di Siracusa*.

Camera di commercio del Trentino-Rovereto: *Riassunto dell'attività della camera di commercio ed industria del Trentino*.

Sindaco di Roma: *Mazzini a Roma*.

Sig. Galassi Alfredo, cancelliere, Pistoia: *Saggi di procedura criminale nel Valdarno Superiore, secoli XVI e XVII*.

Sig. Mingoli Giovanni, Leonessa: *Sonetti ascetici con un sunto storico e topografico sull'altipiano di Leonessa*.

Direzione dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, Roma: *Relazione del Consiglio d'Amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 1917*.

S. E. il senatore Luzzatti Luigi, Roma: *I nuovi ordinamenti tecnici delle industrie in relazione all'obbligo internazionale delle otto ore di lavoro*.

Senatore Chiappelli, Roma: *Distruzione e ricostruzione civile*.

Senatore Salata, Roma: *Parento per l'inaugurazione del nuovo palazzo del comune*.

Mons. Gramatica Luigi, prefetto della biblioteca Ambrosiana, Milano: 1° *San Carlo Borromeo nel terzo centenario della canonizzazione*.

2° *Diploma di laurea in Diritto canonico e civile di san Carlo Borromeo*.

3° *San Carlo Borromeo e la Terra Santa*.

4° *Le memorie su Leonardo da Vinci di Don Ambrogio Mazenta, pubblicate ed illustrate da Don Luigi Gramatica*.

Presidente Consiglio Provinciale di Livorno: *Atti del Consiglio Provinciale di Livorno, anni 1918-19*.

Comm. Ulrico Hoepli, Milano: *Mezzo secolo di vita editoriale, 1872-1922*. Catalogo cronologico e alfabetico per autori e per materie dell'editore Hoepli.

Segreteria della delegazione italiana alla Conferenza parlamentare internazionale del commercio, Lisbona: *Conference parlementaire*

internationale du commerce, Lisbona, maggio 1921.

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio centrale per le nuove provincie, Roma: *Indice alfabetico e cronologico delle leggi e dei decreti emanati per le nuove provincie del Regno 1919-21*.

Associazione nazionale in Dalmazia: *La Dalmazia e l'ultimo dei suoi martiri* (autore Pietro Foscari).

Direzione del Touring Club Italiano, Milano: *Terra promessa* le bonifiche di Coltano, Sanluri e Vancaturo dell'Opera nazionale Combattenti (autore L. V. Bertarelli).

Ing. Albin Napoleone, Genova: *L'assestamento delle industrie marinare*.

Prof. cav. Capobianco Leonida, Monteverde (Avellino): *Paolo Boselli*.

Direttore dell'Istituto italiano di credito fondiario, Roma: *Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci, anno 1921*.

Rettore della Regia Università di Pavia: *Studi nelle scienze giuridiche e sociali, pubblicato dall'Istituto di esercitazioni presso la facoltà di giurisprudenza in Pavia*.

Sig. Carello Giovanni, Torino: *La « Cosmopolis condenda » col riscatto della terra*.

Direttore generale della cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, Roma: *Verbali delle adunanze del Consiglio superiore tenute il 29 aprile, il 20 ottobre e il 30 dicembre 1919*.

Presidente della Deputazione Provinciale, Padova: *Atti del Consiglio Provinciale di Padova, anno 1921*.

Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, sede di Roma: *Relazione e bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione, esercizio 1921*.

Partito democratico di Trieste: *Per il porto franco a Trieste*.

Conte dott. Camozzini Ferruccio, Torino: *L'Italia e la politica in Oriente*.

Prof. Carrara Enrico, Roma: *Presagi di dannazione* (estratto dall'*Arcadia*, volume IV).

Prof. Ferretti Giovanni, Roma: *I licei femminili di cultura nelle nuove provincie*.

Senatore Guidi, Roma: *Vocabolario Amaro-Italiano*.

Senatore Ferraris Carlo, Roma: 1° *Cinque anni di rettorato nella Regia Università di Padova (1891-92 al 1895-96)*.

2° *Ricordi in occasione del VII centenario.*

Senatore Cocchia, Napoli: *La Trilogia della pace.*

Senatore Rava, Roma: *Politica e finanza.* Discorso al Senato (21 marzo 1922).

Senatore Mazzoni, Firenze: *In memoria di Oreste Tommasini.*

Senatore Pullè, Bologna: *Paesi che se ne vanno. Le frane dell'Appennino Modenese.*

Senatore Masci, Napoli: *Memoria letta all'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli.*

Senatore Dallolio Alfredo, Roma: 1° *Il Museo nazionale d'artiglieria di Torino.*

2° *Il materiale da campagna italiano modello 1906 considerato rispetto ad altri materiali.*

3° *La vigilanza igienico sanitaria negli stabilimenti ausiliari.*

4° *Notizie sugli esplodenti in Italia* (Autore prof. E. Molinari e ing. Francesco Quartieri).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di petizioni.

BISCARETTI, segretario, legge:

Il maggior generale nella riserva Franco Ugo fa voti per una revisione del giudizio in base al quale fu esonerato dal servizio attivo militare.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. L'Ufficio primo nella riunione del 2 aprile u. s. non precedette alla nomina del suo Commissario sul disegno di legge: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai giurati e agli ufficiali giudiziari » (N. 376).

Essendo stati rinnovati ora gli Uffici stessi senza che l'Ufficio primo abbia nominato il suo commissario, a norma dell'articolo 24 del regolamento, nomino il senatore Pozzo che faceva parte dell'Ufficio primo, a membro dell'Ufficio centrale per il detto disegno di legge.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito ha presentato le dimissioni da membro della commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra.

Alla ripresa dei lavori si procederà alla votazione per la sua sostituzione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bonazzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONAZZI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e del commercio, trasferendo le attribuzioni al Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Della Noce a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELLA NOCE. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390; concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore della Noce della presentazione di questa relazione, che sarà stampata distribuita.

Invito il senatore Albricci a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ALBRICCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero

della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Albricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Scalori a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SCALORI. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scalori della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rebaudengo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

REBAUDENGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Rebaudengo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Bonicelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonicelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Vitelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VITELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Vitelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori Montresor, Credaro, Molmenti, Boselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo, Melodia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dei senatori Montresor, Credaro, Molmenti, Boselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo, Melodia: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative di primo grado, dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Montresor per svolgere la sua proposta di legge, della quale è stata data lettura nella tornata di ieri.

MONTRESOR. Onorevoli colleghi, affinché il Senato possa discutere serenamente, negli stadi successivi, il presente disegno di legge, e metterlo in armonia, anche con opportune modificazioni e cautele, con quel rigido concetto di equo trattamento cui si ispirano i proponenti, credo opportuno dire due sole parole sulle circostanze di fatto che lo hanno provocato, senza preoccupare il giudizio definitivo che su di esso dovranno poi dare i poteri legislativi.

Il decreto ministeriale Berenini, del 20 giugno 1919, che bandiva i concorsi a cattedre di scuole medie, e stabiliva le norme per la loro decisione, affermava il principio che, per essere compresi nella graduatoria, occorreva una votazione complessiva equivalente ad almeno sette decimi, e, a parità di questi punti, la priorità era determinata dall'appartenenza del candidato alla categoria dei combattenti.

E prosegue il detto decreto: « I candidati che, avendo raggiunto il numero dei punti necessari per essere dichiarati vincitori, non potranno essere inclusi nella relativa graduatoria, saranno compresi in una seconda graduatoria di idonei, e potranno, secondo l'ordine in cui sono collocati, passare a integrare la graduatoria dei vincitori, quando il numero di questi venga a diminuire per rinuncia alla nomina o per decadenza, ai sensi delle disposizioni che seguono... ».

« Ma il diritto alla nomina cesserà per essi quando sia stato provveduto completamente al numero dei posti messi a concorso. »

« I candidati che raggiungono una votazione complessiva saranno pure graduati in ordine ».

di merito e avranno diritto di precedenza subordinatamente agli altri dichiarati idonei con almeno sette decimi, per il conferimento delle supplenze.

« I candidati riusciti vincitori saranno nominati nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria, eventualmente integrata con l'inclusione di parte degli idonei, secondo le disposizioni precedenti. Ad essi saranno offerte le sedi che rimarranno disponibili dopo il movimento del personale di ruolo, e dopo la nomina di coloro che sono già compresi nelle graduatorie formate in applicazione dell'articolo 47 della legge ».

Ora questo era un impegno categorico che il Ministero assumeva verso alcuni insegnanti, che per il sesso, o per ragioni fisiche, non avevano potuto prender parte alla guerra, ma che avevano dato alla patria nell'ufficio magistrale le loro migliori energie, erano riusciti idonei eleggibili, con non meno di sette punti, e taluni da parecchi anni supplivano con onore i professori di ruolo.

Se badiamo che in Austria, dopo tre anni di lodevole servizio, un insegnante è assunto in ruolo, salvo le conferme decennali, non parrà strano che questi pochi giovani, i quali insegnano con lode complessivamente da non meno di sei anni, che sono già vincitori di un concorso, non siano defraudati di quelle promesse che il bando faceva loro esplicitamente. Se si tien conto poi che più migliaia di cattedre son state or ora dichiarate vacanti, parrebbe atto di pura giustizia che questi pochi insegnanti, dopo valutato rigidamente il loro diritto, abbiano dal ministro della pubblica istruzione, per volere dei poteri legislativi, il riconoscimento dei loro meriti. Uguale trattamento fu fatto ai maestri elementari, dichiarati idonei per titoli dei concorsi del 1919-20, i quali saranno assunti in ruolo fino al completo esaurimento delle graduatorie: eguale trattamento con la legge 7 dicembre 1921 sullo stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate, perchè questi insegnanti entreranno in ruolo, senza concorso statale, quando le scuole siano regificate o soppresse per qualunque ragione dai comuni che le mantengono.

Infine, conviene notare che questo atto di equità non porterà aggravio alcuno al bilancio

dello Stato, perchè gli insegnanti suddetti occupano già cattedre che gravano sull'erario.

Non mi nascondo, del resto, che critiche si potranno fare a questo disegno di legge; ma io son sicuro che esso dalla competenza dei miei illustri colleghi potrà avere una dizione rispondente ad un rigido criterio di equità; perciò io mi rimetto al loro senno, perchè la legge abbia quella giusta e definitiva interpretazione che è nel desiderio di tutti i proponenti. E non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se ha osservazioni da fare nei riguardi della presa in considerazione di questa proposta di legge del senatore Montresor ed altri.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io non ho nessuna difficoltà alla presa in considerazione di questa proposta di legge, anche per deferenza verso gli egregi suoi presentatori. Debbo però far notare al Senato che noi con questa legge veniamo in certo qual modo ad offendere il diritto di una quantità di giovani che, laureati nel 1921 e 1922, aspettano con ansia il ripristino delle disposizioni normali nei concorsi magistrali. Io credo che il Senato, dopo quattro anni di legislazione eccezionale post-bellica in materia scolastica senta, come me, la necessità che si ritorni alle condizioni normali.

Detto questo, ripeto che non ho difficoltà che la proposta di legge sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli senatori Montresor ed altri.

Chi approva la presa in considerazione, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Questa proposta di legge seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gl'infortuni degli operai nelle miniere di zolfo nella Sicilia » (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915,

n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio zolfifero siciliano è autorizzato ad erogare a favore del Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia la somma occorrente per sopperire ai disavanzi verificatisi nelle gestioni annuali del Sindacato stesso fino al 31 dicembre 1914; nella misura che per ogni singolo esercizio sarà determinata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base al regolamento tecnico.

La somma erogata per sopperire al disavanzo di ciascun esercizio del Sindacato sarà addebitata ai consorziati o loro aventi causa in misura proporzionale alla quantità di zolfo prodotto rappresentata dalle fedi di deposito emesse nel corrispondente periodo di tempo e sarà compensata all'atto della ripartizione delle attività finali prevista dall'articolo 21 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 2.

Quando i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, risul-

tino insufficienti a fare fronte agli oneri del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, l'assemblea del Sindacato su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, convocata in sede straordinaria nel termine di un mese dovrà deliberare per uno o più esercizi un congruo aumento nella misura dei contributi stabiliti dagli articoli suddetti.

L'aumento di contributo sarà approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 3.

Oltre che agli Istituti indicati nell'articolo 3 della legge 19 giugno 1913, n. 694, è data facoltà alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia di concedere al Sindacato il mutuo di cui all'articolo 2 della citata legge con la garanzia delle delegazioni nello stesso articolo indicato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservarlo.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli:*

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALLINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno che è giustificato dalla relazione. Non si fa che richiamare l'attenzione del Governo per una maggiore sollecitudine nel controllo, attesa l'enormità della spesa. Quindi il Senato;

poichè si tratta appunto di un ordine del giorno di prevenzione, non credo che avrà difficoltà a votarlo.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Io pregherei che questo ordine del giorno dello Ufficio centrale fosse convertito in raccomandazione, perchè così come è redatto, il Governo non potrebbe accettarlo. Le ragioni che mi spingono a questo diniego io potrò esporle per tranquillizzare l'Ufficio centrale. D'altronde è bene ricordare che la chiesta conversione in legge del presente decreto 6 maggio 1915, numero 590, ha già avuto una prima volta l'approvazione del Senato nella precedente legislatura, e, poichè, dato lo scioglimento della Camera, non potè anche essere approvata dall'altro ramo del Parlamento è stata necessaria questa ripresentazione, che apparisce quindi come una formalità. Tuttavia, per tranquillizzare, ripeto, Ufficio centrale e Senato ricorderò brevemente che nei riguardi della spesa per il funzionamento del Sindacato occorre tener presente, in primo luogo, che il Sindacato obbligatorio provvede a due servizi strettamente connessi nella loro finalità sociale, ma distinti come carattere e modo di svolgimento. E cioè:

- a) il servizio assicurativo veramente detto;
- b) il servizio sanitario.

Il servizio sanitario fu istituito con la legge 16 luglio 1907 e consiste nella organizzazione di posti di soccorso e prime cure. Tale organizzazione si ravvisò necessaria, date le caratteristiche locali e tecniche dell'industria, per dare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. Il Sindacato ha poi spontaneamente integrato il servizio delle prime cure con la cura dei casi più gravi. A parte l'importanza sociale di questa azione, è da considerare che essa si risolve in un minor onere per la gestione assicurativa, diminuendo le conseguenze dell'infortunio mercè la cura. Occorre distinguere nella spesa quanto si riferisce al servizio assicurativo veramente detto e quanto è affente al servizio sanitario.

Il contributo per tonnellata di zolfo stabilito in misura fissa di lire 1,50 dalla legge 11 luglio 1904, veniva integrato di lire 0,50 a norma

dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907 per i servizi sanitari.

Per gli anni dal 1915 in poi il contributo per i due servizi risultava il seguente;

	per il servizio assicurativo	per il servizio sanitario
1915	1.80	0.70
1916	3.34	0.91
1917	4.65	1.85
1918	5.70	1.30
1919	5.30	1.70
1920	4.78	2.22
1921	8.71	2.63

Per il 1922 il contributo fu ridotto a lire 10 (così ripartite: 7 — 3).

Occorre quindi porre a confronto non il contributo di lire 1.50 del 1905 con quello di lire 11.34, ma con quello di lire 8.71 riguardante i soli servizi assicurativi. Quindi non decuplicato è il contributo rispetto al primitivo di lire 1.50, ma neppure sestuplicato.

Ora l'aumento del costo dell'assicurazione avvenuto durante gli anni della guerra e del dopo guerra non è un fatto eccezionale, ma un fatto comune e parallelo al rincaro enorme dei beni economici e dei servizi.

Cause specifiche del cresciuto costo di assicurazione sono:

- a) l'aumento dei salari degli operai da cui deriva l'aumento delle indennità d'infortunio;
- b) l'aumento delle retribuzioni al personale in seguito al cresciuto costo della vita.

Al forte sbalzo del contributo dal 1920 al 1921 contribuì in gran parte il fatto della revisione delle tabelle dei salari medi degli operai, avvenuta in quell'anno, con il conseguente aumento dei salari da prendere a base per il computo delle indennità, e dall'aumento dei minimi e massimi d'indennità apportato dalla legge 20 marzo 1921.

Del resto, se è cresciuto l'onere gravante su ogni tonnellata di zolfo, è anche cresciuto il prezzo di ciascuna tonnellata. Infatti la produzione e i prezzi dello zolfo presentano l'andamento seguente:

Anni	Produzione	Prezzo unitario Lire
1905	536,782	93.23
1915	322,250	109.03
1920	225,219	626.77
1921	240,000	650 — (presunto)

Dimodochè, mentre l'onere per l'assicurazione relativo ad ogni tonnellata non giunge nel 1921 al sestuplo di quello del 1905, il prezzo di vendita di ogni tonnellata risulta all'incirca sette volte maggiore di quello del 1905.

La relazione dell'Ufficio centrale stabilisce la presunzione di una diminuzione del numero d'infortuni e una più limitata attività della gestione assicurativa. Affinchè sia possibile avere un concetto dell'andamento del numero degli infortuni e delle indennità ricordo i dati seguenti:

Anni	Numero infortuni	Indennizzi
1905	9.467	795,369.94
1915	—	532.548,43
1916	3,773	643,131.87
1920	3,124	750,000.00

Risulta quindi che se è diminuito il numero degli infortuni, non è diminuita la spesa per indennizzi. Inoltre occorre considerare che le spese generali per la massima parte sono costituite da quanto è necessario per il funzionamento dei servizi e la spesa non varia secondo che i congegni amministrativi sono più o meno sfruttati. Quindi non deve attendersi che le spese generali aumentino e diminuiscano in ragione dell'aumentare e del diminuire del numero degli infortuni.

Nei riguardi del bilancio dell'esercizio 1920 è necessario ripetere che occorre distinguere quanto si riferisce al bilancio strettamente assicurativo e quanto si riferisce al bilancio sanitario. Bisogna inoltre ricordare che il 1920 è l'anno in cui, sotto la pressione del disagio che si fa crudelmente sentire specie nelle classi dei lavoratori intellettuali e per rilassato spirito di disciplina sociale, le richieste di aumento di retribuzione da parte del personale si dimostravano irresistibili ed esigevano soddisfazione. E ciò non è un fatto particolare al Sindacato obbligatorio siciliano.

Il bilancio del 1921, approvato in questi giorni dal Consiglio di amministrazione, si chiude con un avanzo complessivo di lire 79,000 circa che viene destinato a coprire disavanzi precedenti.

E l'Istituto proponendosi criteri di rigida economia ha compilato il preventivo per l'anno in corso in modo da ridurre il contributo per tonnellata di zolfo da lire 11.34 a lire 10, di cui lire 7 per il bilancio assicurativo e lire 3 per il bilancio sanitario.

La vigilanza del Ministero sul Sindacato obbligatorio siciliano è più strettamente esercitata che sugli altri istituti di assicurazione sociale, poichè, a norma dell'art. 10 della legge 14 luglio 1907, viene effettuata per mezzo di un delegato governativo. Però lo scopo precipuo della vigilanza è la retta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari emanate circa gli infortuni sul lavoro e la tutela degli assicurati. Circa le modalità amministrative il Ministero, sia direttamente e sia a mezzo del proprio delegato, è intervenuto più volte e tuttora interviene con suggerimenti, esortazioni ed anche pressioni, ma non può sovrapporsi e sostituirsi agli organi deliberativi ed esecutivi dell'Istituto, a meno che non si verificino fatti sì gravi da richiedere lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Riassumendo quindi:

1° Il provvedimento adottato col Regio decreto 6 maggio 1915, era necessario poichè, se viene ammesso un determinato importo delle indennità e una certa assistenza sanitaria, il contributo non deve essere stabilito in una misura inalterabile, ma deve essere tale da dare i mezzi per il pagamento delle indennità, per le assistenze sanitarie e per tutti i servizi amministrativi annessi;

2° Occorre distinguere nel contributo quanto si riferisce al servizio assicurativo e quanto al servizio sanitario;

3° La spesa per il servizio assicurativo nel 1921 è certamente aumentata, ma non di dieci volte, com'è affermato nella relazione dell'Ufficio del Senato, ma secondo il coefficiente di 5.80. Ora tale aumento deriva:

a) dall'aumento dei salari degli operai con il conseguente aumento degli indennizzi, di modo che il costo totale delle indennità non diminuisce al diminuire del numero degli infortuni;

b) dall'aumentato costo dell'amministrazione in seguito ai necessari aumenti delle retribuzioni (stipendi e indennità caro viveri) al personale;

4° Se è aumentata la spesa per l'assicurazione, è pure aumentato il prezzo di vendita dello zolfo che nel 1921 è sette volte quello del 1905;

5° I risultati finanziari degli ultimi esercizi e la dilatazione delle spese del personale non sono un fatto particolare del Sindacato ma

comune, purtroppo, a quasi tutte le amministrazioni pubbliche e private essendo il riflesso di condizioni economiche generali;

6° Il Ministero esercita la sua vigilanza in primo luogo a tutela dei lavoratori. Oltre a ciò ha sempre seguito con attenzione le vicende amministrative del Sindacato ed è intervenuto continuamente, nel limite peraltro dei suoi poteri. Tale azione seguirà a svolgere e il Governo pertanto può accettare l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, come una raccomandazione rivolta al Ministero competente.

GALLINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il nostro ordine del giorno tendeva a richiamare l'attenzione del Governo sopra le irregolarità che ci pareva di aver riscontrato. Ma siccome dalle dichiarazioni del ministro appare come il Governo intenda esercitare una accurata vigilanza su questo Consorzio, così ci limitiamo a ritenere l'ordine del giorno, come una raccomandazione.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. E come tale il Governo non ha facoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazione al titolo IV: " Disposizioni speciali per i trasporti marittimi " della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ». (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV: " Disposizioni speciali per i trasporti marittimi " della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 188*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV (disposizioni speciali per i trasporti marittimi) della legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, sono apportate le modificazioni approvate con la legge 20 marzo 1921, n. 296.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevoli senatori, voi conoscete quanto fu detto occasionalmente alla discussione della legge relativa agli infortuni nell'agricoltura avvenuti senza l'uso delle macchine allo scopo d'indennizzare i lavoratori i quali occasionalmente al lavoro agricolo sono vittima d'un infortunio che li priva parzialmente ovvero totalmente dell'attitudine al lavoro per un periodo determinato dalla legge, ovvero, che fatalmente lo privi della vita.

Questa legge come voi ben conoscete non deroga a quella del 1904 relativa agli infortuni dei lavoratori con macchine, sieno lavoratori agricoli ovvero industriali.

Il concetto fondamentale della legge per gli infortuni nell'agricoltura fu quello non già di creare un novello sciame di parassiti burocratici, ma sibbene quello di attuare un giusto principio di equità sociale.

Si escluse quindi apparentemente il concetto di gravare ingiustamente la proprietà rusticana che avrebbe ostacolato indirettamente la intensificazione della produzione agricola. Per questo si stabili di tenere una gestione a parte al fine

di regolare in più o meno le aliquote della tassa secondo i risultati della questione.

Da un calcolo che avevamo fatto quando fu discussa quella legge risultava che le indennità per gl'infortuni dei lavoratori senza macchine in tutta Italia ascendeva alla somma approssimativa di lire 500,000.

Per cominciare si volle stabilire un annuo contributo inizialmente fisso per cui in tutti i comuni la proprietà rusticana è gravata di una lira e 50 cent. circa per ogni ettara. Siccome noi abbiamo 26 milioni e rotti di ettari coltivabili, boschivi, alberati, (oltre due milioni e rotti per strade paludi, ecc. che non sono calcolati) si ha la conseguenza che quasi 40 milioni all'anno gravano sulla proprietà fondiaria rusticana. Come si sono erogate tutte queste somme?

Mi risulta che, un povero operaio lavorando la terra, caduto da un'altezza di cinque metri, portato all'ospedale per avere i soccorsi del caso, in esso degente per più di un mese, per la cui guarigione si spesero circa millecinquecento lire, si ebbe liquidata appena la somma di lire 128!

Appunto perchè la spesa per gl'infortuni agricoli deve essere limitata a quella che realmente è necessaria, occorre una gestione speciale che rialzi o ribassi la tassa in relazione alla spesa effettiva sopportata per le indennità liquidate.

Ed a proposito delle liquidazioni delle indennità è necessario conoscere chiaramente quali sono i criteri di base, affinchè ci sia quella uniformità razionale per determinarli.

Dopo la guerra, volendo utilizzarsi gli esplosivi, che in copia si erano creati durante la stessa, si sono adoperati per dissodare i terreni.

Oggi si discute se gl'infortuni in dipendenza dell'uso degli esplosivi si debbono considerare come infortuni occasionati dai vari lavori agricoli, ovvero come dipendenti da un sistema industriale, in modo di farli ricadere sotto l'impero della legge del 1904.

È un quesito al quale finora non si è data una risposta. È necessario che si dia, affinchè non ci sia diversa applicazione nelle diverse provincie.

Ora per tutto questo complesso di cose io raccomando vivamente al Governo di fare

un'accurata indagine per vedere come sia realmente amministrato questo fondo speciale; affinchè ogni anno vada a sgravio degli esercizi futuri; in caso diverso avremo aggravata ingiustamente la proprietà fondiaria rusticana, e mal servita la classe deg'infortunati.

E voglio sperare che questo concetto venga accolto, perchè solamente così potremo raggiungere quelle finalità obbiettive per conseguire realmente l'equità e la giustizia.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Veramente non pensavo che, discutendosi questo disegno di legge, si venisse dall'on. collega Beneventano a parlare dell'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro in agricoltura; ma, poichè egli ha criticato quanto si opera in Italia a questo riguardo, io debbo osservare, me lo consenta l'onorevole collega, ch'egli non è al corrente di quello che avviene. Egli ha parlato di un fondo speciale; qui invece si tratta di una vera e propria assicurazione che è demandata in quasi tutte le provincie alla Cassa nazionale infortuni e in quattro provincie a quattro mutue; e non vi è affatto un fondo speciale. La proprietà terriera paga una imposta, ch'è stata fissata dopo lunghi studi fatti regione per regione, provincia per provincia: se le quote non bastano si riformano l'anno successivo; quanto poi non si spende, o quanto si spende in più, si vede operando un conteggio alla fine di un quinquennio; si saprà così se è stato fatto bene o se è stato fatto male, e si farà una relazione al Parlamento. Ecco come stanno le cose. Non c'è affatto una gestione di fondo speciale.

L'onorevole Beneventano ha citato il caso di un infortunato; io ricorderò che nella prima legge sugli infortuni si sono applicati dei contributi minimi, i quali poi l'anno successivo si sono triplicati. Quindi può ben darsi che il caso cui ha accennato il senatore Beneventano fosse retto da un'antica tariffa. Egli ha parlato delle cure costose; noi, fautori delle assicurazioni sociali, sosteniamo la necessità di questi validissimi aiuti, e andiamo dicendo che, oltre che all'indennità, si deve provvedere anche alla cura. Ma tale questione riguarda la riforma che dobbiamo ancora conseguire.

Io prego il senatore Beneventano di tener conto di queste mie osservazioni, come prego gli onorevoli colleghi di voler liberare da ogni aprioristica censura quel che si va facendo in tema di assicurazione agricola, che è una delle conquiste dei nostri lavoratori e dev'essere incoraggiata e non censurata (*Bene*).

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In risposta a quanto ha osservato il senatore onorevole Beneventano, io non posso che riferirmi a quello che giustamente è stato risposto a lui dall'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, che ha posto con esattezza i termini della questione. Qui siamo in materia di infortuni per trasporti marittimi e non mi è quindi consentito di uscire fuori del tema subietto all'esame del Senato. Le considerazioni svolte dall'onorevole Beneventano potranno essere esaminate e discusse, allorchè si arriverà ad una riorganizzazione di tutta la infortunistica; allora il Governo non mancherà di tenerle nella dovuta considerazione.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Siamo perfettamente d'accordo sul fatto, che vi sono delle regioni nelle quali si hanno amministrazioni speciali che si occupano del servizio degli infortuni; ma vi sono però moltissime provincie che sono direttamente gestite da parte del governo....

FERRERO DI CAMBIANO. No, nemmeno una.

BENEVENTANO. È una questione di fatto. Del resto noi sappiamo che lo scopo finale non dev'essere che quello di provvedere agli infortuni; sappiamo anche che le tariffe sono state recentemente elevate ma la proporzione fra le tariffe elevate e le quote che si pagano è talmente grande da far pensare a una riduzione delle aliquote dell'imposta.

Credete voi che sia cosa giusta aspettare cinque anni per ottenere questa riduzione, e frattanto continuare a pagare e non si sa fino a qual punto? Non sarebbe bene provvedere in modo da evitare questo inconveniente? Rimanendo le attuali tariffe in alcune provincie siciliane la contribuzione raggiunge l'aliquota del 45 per cento dell'imposta erariale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo secondo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari di Caserta e di Catania ». (N. 358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari di Caserta e di Catania.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di darne lettura.

PRESBITERO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.

ALLEGATO.

Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 174.

(*Omissis*)

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di Caserta è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Caserta e Benevento è devoluta al Tribunale militare territoriale di Napoli.

Art. 2.

Il Tribunale militare territoriale di Catania è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Catania, Siracusa e della parte della provincia di Messina che non dipendeva dal tribunale di guerra di Messina, è devoluta al tribunale militare territoriale di Palermo.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il decimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il predetto nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, N. 130 che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie » (N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di darne lettura.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

ALLEGATO.

Regio Decreto-legge 20 gennaio 1921 n. 130.

(*Omissis*).

Articolo unico.

È prorogata fino al 30 aprile 1921 l'efficacia del Decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916,

n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » (N. 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di darne lettura.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 332*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1922, è convertito in legge.

(Approvato).

Art. 2.

I tre primi capoversi dell'articolo 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono così modificati:

« Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge.

« Gli aumenti di tariffa e l'aggravamento delle condizioni di trasporto per casi singoli, e le

« riduzioni di tariffa sono aprovati con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e della industria e del commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto».

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di apportare aggiunte e modificazioni, previa deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato n. 7 alle tariffe, sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire la incolumità delle merci, od anche per mitigare talune restrizioni.

Ha pure facoltà di variare le condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, di cui l'allegato n. 6 alle tariffe; di abilitare altre località al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale, stabilendo, ove occorra, i compensi per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, e infine disabilitare da tali servizi quelle stazioni in esercizio per le quali il provvedimento si rendesse necessario.

(Approvato).

Art. 3.

Il secondo capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 1 delle condizioni e tariffe è così modificato:

« L'amministrazione, se procede alla revisione del compenso da essa esatto per l'esecuzione del trasporto e rileva un'eccedenza che superi L. 2 per ogni spedizione a grande velocità o L. 5 per ogni spedizione a piccola velocità, deve darne avviso all'avente diritto; per le somme uguali o inferiori ai detti limiti è in facoltà dell'Amministrazione di far luogo al rimborso dell'eccedenza.

« L'amministrazione, sempre quando proceda alla revisione di cui sopra e riscontri un minore incasso in confronto a quanto le è dovuto, ha facoltà di rinunciare al ricupero della differenza, se questa non superi L. 1 per ogni spedizione a grande velocità o L. 2 per ogni spedizione a piccola velocità ».

All'articolo 56 delle predette Condizioni e tariffe è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 4. — Le indennità previste dal presente articolo sono corrisposte dall'amministrazione soltanto quando il loro importo superi L. 4 per ogni spedizione; per le somme uguali od inferiori a L. 4 è in facoltà dell'amministrazione di far luogo al pagamento ».

Il paragrafo 3° dell'art. 57 è soppresso.

Nell'art. 64, in fine al paragrafo 2, è aggiunto il seguente capoverso:

« Inoltre l'amministrazione può esigere che ogni reclamo debba essere accompagnato dal deposito contemporaneo di un importo non superiore a L. 10, il quale sarà restituito quando il reclamo risulti fondato ».

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

Regio Decreto 12 novembre 1921, n. 1585.

(Omissis).

Art. 1.

Sono approvate le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato nel testo allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato entreranno in vigore per le spedizioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1922 per il servizio interno e cumulativo italiano; per i servizi cumulativi ferroviari-marittimi ed internazionali entreranno in vigore dalle date che saranno fissate di volta in volta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione ai necessari accordi da prendere con le Amministrazioni corrispondenti, eccezione fatta, per i servizi internazionali, di quella parte regolamentare che per le cose, bagagli esclusi, è sostituita dalla Convenzione internazionale di Berna, approvata con legge 15 dicembre 1892, n. 710, e relative appendici, la quale rimane tuttora in vigore.

Art. 3.

Restano in vigore i Regi decreti 29 ottobre 1920, n. 1523, riguardante l'aumento percentuale sui prezzi di tariffa; 28 luglio 1921, numero 1064, riguardante la riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti di frumento, granoturco e loro farine (compresi i semolini); 28 ottobre 1921, concernente la proroga al 30 aprile 1922 dell'aumento nei termini di resa, e 3 novembre 1921 concernente la riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti di vino e mosto comuni ed uva pigiata, fruente della tariffa eccezionale n. 106 P. V., classe 79.

Art. 4.

Sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato con condizioni e tariffe particolari continueranno ad essere applicate le condizioni e tariffe medesime. La presente disposizione non si applica alla linea Volterra-Saline di Volterra cui

dal 1° gennaio 1922 sono estese, col cumulo delle istanze, le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose e quelle vigenti sulle altre linee dello Stato per i trasporti dei viaggiatori.

Art. 5.

Con altri decreti sarà provveduto:

a) alla revisione delle condizioni dei trasporti dei viaggiatori sulle linee dello Stato ed alla semplificazione delle relative tariffe;

b) a stabilire le nuove condizioni generali dei trasporti e le nuove tariffe applicabili alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, di cui l'articolo 16 della legge 5 aprile 1908, numero 111.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato senza ritardo al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO N. 2.

Riferimento fra le vecchie e le nuove tariffe.

Nuove tariffe in vigore al 1° gennaio 1922	Tariffe in vigore fino al 31 dicembre 1921
<i>Tariffe ordinarie della grande velocità.</i>	
N. 1. Numerario, carte valori ed oggetti preziosi	Tariffa generale - art. 55.
» 2. Oggetti d'arte, di antichità e di collezione	Tariffa generale - art. 55.
» 3. Feretri e ceneri mortuarie	Tariffa generale - art. 78.
» 4. Bestiame ed altri animali.	Tariffa generale - articoli da 79 a 91. Tariffe speciali n. 52 e 53 a P. V. Acc.
» 5. Veicoli.	Tariffa generale - art. 72 a 77.
» 6. Serie A - Pacchi ferroviari; serie B - Agrumi	Tariffe speciali n. 1 e 11 G. V.
» 7. Giornali	Tariffa speciale n. 9 G. V.
» 8. Recipienti nuovi ed usati generalmente adoperati pel trasporto di merci.	Tariffa speciale n. 5 G. V.
» 9. Bozzoli reali anche doppi.	Tariffa speciale n. 4 G. V.
» 10. Merci d'ogni genere in carro groupage	Tariffa speciale n. 12 G. V.
» 11. Foglie di gelso.	Tariffa speciale n. 8 G. V.
» 12. Derrate alimentari e prodotti di orticoltura	Tariffa speciale n. 3 G. V.
» 13. Ghiaccio e neve	Tariffa speciale n. 6 G. V.
» 14. Merci non comprese in altre tariffe	Tariffa speciale n. 2 G. V.
<i>Tariffe eccezionali della grande velocità.</i>	
N. 20. Derrate alimentari	Tariffe speciali n. 50, 51 e 54 P. V. Acc.
» 21. Derrate alimentari di produzione nazionale in esportazione dall'Italia oltre i punti di confine terrestri.	Tariffa speciale n. 55 P. V. Acc.
» 22. Derrate alimentari trasportate in carri speciali.	—
» 23. Bozzoli vivi reali, anche doppi.	Tariffa n. 801 G. V.
» 24. Derrate alimentari dal mezzogiorno.	Tariffa n. 901 e 905 P. V. Acc.
» 25. Agrumi	Tariffa n. 903 P. V. Acc. e 350 bis interna sicula.
» 26. Fiori freschi, piantine vive e foglie ornamentali	Tariffa n. 682 G. V.
» 27. Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti	Tariffe locali 351 e 501 P. V. A.

Nuove tariffe in vigore al 1° gennaio 1922	Tariffe in vigore fino al 31 dicembre 1921
<i>Tariffe ordinarie della piccola velocità.</i>	
N. 31. Veicoli » 32. Merci d'ogni genere caricate in un sol carro (groupage) » 33. Merci infiammabili ed esplodenti ascritte alle categorie 12 ^a , 13 ^a e 14 ^a dell'allegato N. 7. » 34. Merci a carro, in transito per l'Italia » 35. Merci nazionali dirette alle stazioni marittime in destinazione dell'estero.	Tariffa generale Art. 72 a 77. Tariffa speciale n. 78 P. V. Allegato n. 9 alle tariffe. Tariffa locale n. 219. Tariffa speciale n. 500.
<i>Tariffe eccezionali della P. V.</i>	
N. 101. Cereali, legumi secchi e prodotti della loro macinazione, farina di castagne. » 102. Pasta da minestra » 103. Frutta fresche e secche » 104. Patate e castagne » 105. Olio d'oliva anche al solfuro di carbonio » 106. Aceto di vino, vino, mosto e uva pigiata » 107. Barbabietole e zucchero » 108. Radica di liquerizia » 109. Foglie di sommacco, di sondo e di mortella » 110. Acque minerali naturali nazionali » 111. Acqua dolce » 112. Macchine agrarie » 113. Assi e cerchioni di veicoli da strade ferrate » 114. Tubi di ghisa; corde di rame, filo di rame e di ottone non ricoperto da alcuna materia, fogli, lamine, lastre, piastre, massi, pani, rosette e verghe di rame e di ottone; lastre o piastre di maillechort » 115. Fiammiferi di qualsiasi specie » 116. Mobili e sedie di legno curvato	Tariffe eccezionali n. 1051-A e 1052-A. Tariffa eccezionale n. 1053 B e D. Tariffa eccezionale n. 1054. Tariffa eccezionale n. 1065 C. Tariffa eccezionale n. 1056 A e B. Tariffa eccezionale n. 1060 A, B, e C. » eccezionale n. 1069 A e B. Tariffe sicule n. 431 e 433. Tariffa locale n. 220. Tariffa eccezionale n. 1058 A e locale 208. Tariffa eccezionale n. 410 P. V. interna sicula. Tariffa locale n. 233 A e B. Tariffa eccezionale n. 1011. Tariffa eccezionale n. 1064. Tariffa locale n. 228. Tariffa locale n. 209 A e B. Tariffa speciale n. 109 G. Tariffa locale n. 301 interna sicula.

Nuove tariffe in vigore al 1° gennaio 1922	Tariffe in vigore fino al 31 dicembre 1921
N. 117 Botti, barili e caratelli di legno nuovi	Tariffa eccezionale n. 1008.
» 118 Legname	Tariffe locali n. 210 B e n. 226 B. Tariffa eccezionale n. 1059 A e B. » locale n. 218 interna sicula.
» 119 Vetriere	Tariffa locale n. 601.
» 120 Marmo	Tariffa locale n. 401 e 421 B interna sicula.
» 121 Lava e pietra calcare	Tariffa locale n. 212 B. Tariffa sicula n. 421 B.
» 122 Pietre coti e pietre molari (mole), naturali	Tariffa locale n. 229.
» 123 Merci varie	Tariffa locale n. 217.
» 124 Lignite e torba nazionali e loro formelle. Carboni fossili nazionali	Tariffa locale n. 215. Tariffa eccezionale n. 1006.
» 125 Asfalto od asphaltite	Tariffa sicula n. 419.
» 126 Sale comune (sal marino e salgemma)	Tariffa speciale n. 120 F interna sicula.
» 127 Zolfo	Tariffa locale n. 216.
» 128 Fieno e paglia comune compressi	Tariffa eccezionale n. 1062 A e B.
» 129 Lana sudicia	Tariffa eccezionale n. 1057.
» 1.0 Tartaro greggio (gruma di botte e feccia di vino asciutta)	Tariffa eccezionale n. 1066.
» 131 Acido acetico; acido cloridrico; acido solforico ed acetati (piroligniti) non nominati	Tariffe locali n. 239 e 235.
» 132 Materie fertilizzanti	Tariffa eccezionale n. 1063 A e E. » eccezionale n. 1001. » sicula n. 123 - H.
» 133 Merci nazionali in destinazione dell'estero	Tariffa locale n. 206.
» 134 Olio asphaltico, greggio per uso di combustibile, di produzione nazionale	—
» 135 Sughero greggio od in pezzi cubici, prismatici od in tavole,	Antico prezzo eccezionale interno sardo.

ALLEGATO 3.

Classi della grande velocità.

C L A S S I	Z O N E D I P E R C O R R E N Z A											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)												
10 ^a	0.148	0.148	0.104	0.104	0.086	0.076	0.072	0.059	0.059	0.056	0.046	0.040
	7.40	14.80	25.20	35.60	44.20	51.80	59.00	64.90	70.80	76.40	81.00	—
11 ^a	0.128	0.128	0.102	0.079	0.078	<i>0.050</i>	<i>0.045</i>	<i>0.035</i>	<i>0.030</i>	<i>0.025</i>	0.024	0.022
	6.40	12.80	23.00	30.90	38.70	43.40	47.70	50.80	53.60	56.00	58.40	—
						<i>43.70</i>	<i>48.20</i>	<i>51.70</i>	<i>54.70</i>	<i>57.20</i>	<i>59.60</i>	
12 ^a	0.104	0.104	0.075	0.067	0.064	0.050	0.049	0.048	0.047	0.042	0.034	0.020
	5.20	10.40	17.90	24.60	31.00	36.00	40.90	45.70	50.40	54.60	58.00	—
13 ^a	0.096	0.096	0.070	0.062	0.060	0.046	0.044	0.041	0.040	0.037	0.034	0.025
	4.80	9.60	16.60	22.80	28.80	33.40	37.80	41.90	45.90	49.60	53.00	—
14 ^a	0.092	0.091	0.071	0.055	0.053	0.040	0.030	0.023	0.023	0.019	0.016	0.012
	4.60	9.20	16.30	21.80	27.10	31.10	34.10	36.40	38.70	40.60	42.20	—
15 ^a	0.088	0.088	0.066	0.057	0.055	0.043	0.040	0.035	0.034	0.033	0.033	0.030
	4.40	8.80	15.40	21.10	26.60	30.90	34.90	38.40	41.80	45.10	48.40	—
16 ^a	0.080	0.080	0.060	0.048	0.045	0.026	0.019	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013
	4.00	8.00	14.00	18.80	23.30	25.90	27.80	29.20	30.50	31.80	33.10	—
17 ^a	0.072	0.072	0.050	0.050	0.048	0.039	0.036	0.033	0.033	0.028	0.023	0.020
	3.60	7.20	12.20	17.20	22.00	25.90	29.50	32.80	36.10	38.90	41.20	—
18 ^a	0.068	0.068	0.046	0.046	0.041	0.034	0.031	0.029	0.028	0.026	0.019	0.016
	3.40	6.80	11.40	16.00	20.10	23.50	26.60	29.50	32.30	34.90	36.80	—
19 ^a	0.064	0.064	0.050	0.043	0.035	0.022	0.021	0.018	0.018	0.014	0.012	0.012
	3.20	6.40	11.40	15.70	19.20	21.40	23.50	25.30	27.10	28.50	29.70	—

N. B. - Le cifre scritte in corsivo rappresentano i prezzi definitivi contenuti nelle nuove tariffe.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1922

C L A S S I	Z O N E D I P E R C O R R E N Z A											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)												
20 ^a	0.064	0.064	0.042	0.042	0.034	0.029	0.027	0.024	0.024	0.019	0.014	0.013
	3.20	6.40	10.60	14.80	18.20	21.10	23.80	26.20	28.60	30.50	31.90	—
21 ^a	0.058	0.058	0.039	0.038	0.033	0.027	0.025	0.024	0.024	<i>0,020</i>	<i>0,014</i>	0.012
	2.90	5.80	9.70	13.50	16.80	19.50	22.00	24.40	26.80	28.40	29.70	—
22 ^a	0.052	0.052	<i>0.040</i>	<i>0.036</i>	<i>0.032</i>	<i>0.030</i>	<i>0.026</i>	<i>0.024</i>	<i>0.022</i>	<i>0.020</i>	<i>0.015</i>	<i>0.011</i>
	2.60	5.20	9.30	12.50	15.50	17.20	18.90	19.90	20.80	21.70	22.60	—
23 ^a	<i>0,050</i>	<i>0,050</i>	<i>0,038</i>	<i>0,032</i>	<i>0,030</i>	<i>0,028</i>	<i>0,024</i>	<i>0,022</i>	<i>0,020</i>	<i>0,015</i>	<i>0,012</i>	<i>0,010</i>
	0.052	0.052	0.036	0.034	0.033	0.025	0.024	0.023	0.023	0.014	0.013	0.012
24 ^a	2.60	5.20	8.80	12.20	15.50	18.00	20.40	22.70	25.00	26.40	27.70	—
	<i>2,50</i>	<i>5,00</i>		<i>12,00</i>	<i>15,00</i>	<i>17,80</i>	<i>20,20</i>	<i>22,40</i>	<i>24,40</i>	<i>25,90</i>	<i>27,10</i>	—
25 ^a (1)	0.040	0.040	0.029	0.027	0.027	0.021	0.018	0.018	0.016	0.013	0.012	0.009
	2.00	4.00	6.90	9.60	12.30	14.40	16.20	18.00	19.60	20.90	22.10	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. - Le cifre scritte in corsivo rappresentano i prezzi definitivi contenuti nelle nuove tariffe.

(1) Questa classe è stata abolita.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1922

Classi della piccola velocità.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata Oltre 1000 Km.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.	
Prezzi per tonnellata (in lire)													
77 ^a	0.054	0.054	0.042	0.037	<i>0.030</i> 0.028	<i>0.028</i> 0.025	<i>0.024</i> 0.020	<i>0.020</i> 0.015	<i>0.018</i> 0.014	<i>0.015</i> 0.008	<i>0.012</i> 0.007	<i>0.010</i> 0.006	} 1.50
	2.70	5.40	9.60	13.30	16.10 <i>16.30</i>	18.60 <i>19.10</i>	20.60 <i>21.50</i>	22.10 <i>23.50</i>	23.50 <i>25.30</i>	24.30 <i>26.80</i>	25.00 <i>23.00</i>	—	
78 ^a	0.054	0.049	0.039	0.034	0.032	0.032	0.031	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	} 1.50
	2.70	5.15	9.05	12.45	15.65	18.85	21.95	24.75	27.55	30.15	32.75	—	
79 ^a	0.052	0.047	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	} 1.50
	2.60	4.95	8.55	11.65	14.75	17.85	20.95	23.55	26.15	28.75	31.35	—	
80 ^a	0.050	0.046	<i>0.037</i> 0.038	<i>0.030</i> 0.029	<i>0.029</i> 0.022	<i>0.024</i> 0.020	<i>0.022</i> 0.018	<i>0.020</i> 0.016	<i>0.017</i> 0.014	0.014	0.012	0.010	} 1.50
	2.50	4.80	8.60 <i>8.50</i>	11.50	13.70 <i>14.40</i>	15.70 <i>16.80</i>	17.50 <i>19.00</i>	19.10 <i>21.00</i>	20.50 <i>22.70</i>	21.90 <i>24.10</i>	23.10 <i>25.30</i>	—	
81 ^a	0.050	0.042	0.033	0.031	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	} 1.50
	2.50	4.60	7.90	11.00	13.80	16.60	9.40	.00	24.60	27.20	29.80	—	
82 ^a	0.048	0.035	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	} 1.50
	2.40	4.15	7.25	10.35	12.95	15.55	18.15	20.75	23.35	25.95	28.55	—	
83 ^a	0.046	0.031	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	} 1.50
	2.30	3.85	6.75	9.65	12.25	14.85	17.45	20.05	22.65	25.25	27.85	—	
84 ^a	0.040	0.040	0.036	0.030	0.018	0.018	0.018	0.018	—	—	—	—	} 1.50
	2.—	4.—	7.60	10.60	12.40	14.20	16.—	—	—	—	—	—	

N. B. — Le cifre scritte in corsivo rappresentano i prezzi definitivi contenuti nelle nuove tariffe.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1922

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.	
Prezzi per tonnellata (in lire)													
85 ^a	0.038	0.038	0.029	0.026	0.021	<i>0,020</i>	<i>0,020</i>	<i>0,020</i>	<i>0,020</i>			<i>0,010</i>	} 1.50
	1.90	3.80	6.70	9.30	11.40	13.00	14.60	16.20	17.80	19.40	21.00	—	
86 ^a	<i>0,035</i>	<i>0,030</i>	<i>0,030</i>	<i>0,025</i>	<i>0,025</i>			<i>0,020</i>	<i>0,020</i>	<i>0,015</i>	<i>0,015</i>	<i>0,010</i>	} 1.50
	0.032	0.028	0.025	0.022	0.022	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	
87 ^a	1.60	3.00	5.50	7.70	9.90	11.90	13.90	15.70	17.50	19.10	20.70	—	} 1.50
	<i>1.75</i>	<i>3.25</i>	<i>6.25</i>	<i>8.75</i>	<i>11.25</i>	<i>13.25</i>	<i>15.25</i>	<i>17.25</i>	<i>19.25</i>	<i>20.75</i>	<i>22.25</i>		
87 ^a	<i>0,025</i>	<i>0,025</i>	<i>0,020</i>	<i>0,020</i>	<i>0,020</i>	<i>0,018</i>	<i>0,018</i>	<i>0,015</i>	<i>0,015</i>	<i>0,015</i>	<i>0,014</i>	<i>0,010</i>	} 1.50
	0.024	0.024	0.019	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	
	1.20	2.40	4.30	5.90	7.50	9.10	10.70	12.10	13.50	14.70	15.90	—	
	<i>1.25</i>	<i>2.50</i>	<i>4.50</i>	<i>6.50</i>	<i>8.50</i>	<i>10.30</i>	<i>12.10</i>	<i>13.60</i>	<i>15.10</i>	<i>16.60</i>	<i>18.00</i>		

N. B. — Le cifre scritte in corsivo rappresentano i prezzi definitivi contenuti nelle nuove tariffe.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra » (N. 141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, numero 642, circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di darne lettura.

PRESBITERO, *segretario legge*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 3 aprile 1921 n. 642 circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande d'indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Visti i decreti luogotenenziali n. 1014 del 24 giugno 1915, n. 1642 del 14 novembre 1915 e n. 1276 del 3 settembre 1916, relativi al risarcimento dei danni provocati da atti di ostilità del nemico contrari al diritto di guerra;

Visto il Regio decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, portante proroga dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento di cui sopra;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge n. 2422 del 27 novembre 1919 che attribuisce al Ministero per le Terre liberate il risarcimento di una determinata categoria di danni fra quelli avanti indicati;

Visto il Regio decreto n. 207 del 22 febbraio 1920, col quale si determinano le attribuzioni della Commissione per l'accertamento dei danni e per la liquidazione delle indennità di cui al decreto luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915, avanti citato;

Visto il Regio decreto n. 1289 del 30 settembre 1920, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, e con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e per gli affari di culto, delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, per la presentazione delle domande d'indennizzo in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915, per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari ai principii del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, è limitato a tutto il 30 giugno 1921.

Parimenti è limitato a tutto il 30 giugno 1921 il termine per la ripresentazione, consentita dall'art. 2 dello stesso Regio decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, delle domande che erano state dichiarate inammissibili a norma del decreto luogotenenziale n. 1276 del 3 settembre 1916, perchè prodotte fuori termine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
SFORZA
ROSSI.
FERA
FACTA
BONOMI
RAINERI

V. — *Il Guardasigilli*:
FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge, ma faccio osservare al Senato che per questo disegno di legge c'è una relazione contraria dell'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Quando fu proposto questo decreto-legge si riteneva che non venissero presentate altre domande nel periodo dal giugno al dicembre 1921. Poiché posteriormente al decreto altre domande sono state presentate, il Governo si associa alla proposta dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che questo disegno di legge non è accettato né dall'Ufficio centrale né dal Governo.

Per la reiezione di esso si deve però votare a scrutinio segreto.

Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESBITERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mare Piccolo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presbitero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Lettura di una proposta di modificazione al Regolamento Giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato delle seguenti modificazioni che si propongono al regolamento giudiziario del Senato, dai signori senatori Bellini, Spirito, De Amicis Mansueto, Mosca, De Novellis, Pellerano, Mazzoni e Gioppi.

« Art. 36. I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunciata l'accusa, possono intervenire alle sedute dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

« Non possono far parte dell'Alta Corte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

« Art. 49. È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravversioni verbalizzate contro i senatori. Essa, a norma degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute ritenga di dover infliggere l'amenda non superiore a lire 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omissis l'ammonimento di cui nell'articolo 425 dello stesso Codice di procedura penale.

« Negli altri casi, essa, comunicato il verbale al P. M., procederà per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

« Il resto identico ».

Questa proposta di modificazione al regolamento giudiziario del Senato, se non si fanno osservazioni in contrario, sarà inviata alla Commissione del regolamento.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che essendo esaurito l'ordine del giorno, sarà convocato a domicilio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nelle sedute di ieri e di oggi per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, onorevole De Novellis a fare l'appello nominale per questa votazione.

DE NOVELLIS, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Bacelli, Badaloni, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Bradolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Golgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lambertini, Lanciani, Libertini.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Ro-

reto, Pigorini, Placido, Podestà, Pozzo, Presbitero.

Rebaudengo, Resta Pallavicino, Rota.

Salata, Salmoiraghi, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Sui lavori del Senato.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Egregi colleghi; la Commissione di finanze in tutte le sue sedute ha sempre insistito energicamente perchè non voleva più votare esercizi provvisori. Noi abbiamo ancora da discutere tutti i bilanci, non ne abbiamo incominciato nemmeno uno, e ce ne sono diciotto del 1921-22 e diciotto del 1922-1923 che bisogna discutere entro il mese di giugno....

SPIRITO. Per ora si trovano alla Camera dei deputati.

ZUPELLI. Va bene, onorevole Spirito, ma di uno è già stata presentata la relazione.

SPIRITO. Ma il relatore non c'è nemmeno.

ZUPELLI. Ma la discussione può iniziarsi egualmente.

Ora, oltre a ciò, io faccio notare che vi sono altre leggi importanti come quella del latifondo, e più c'è ancora una complicazione che si aggiunge a tutto questo. La complicazione è che ci sono le Commissioni a termine fisso, come quella sulla burocrazia. Io che ho l'onore di presiedere questa Commissione so quale è la difficoltà di riunire i senatori quando il Senato non tiene seduta, perchè si comprende benissimo che i senatori che trovansi lontano da Roma hanno difficoltà grandissime di venire a Roma per due o tre giorni, mentre queste riunioni si potrebbero fare nei giorni di seduta del Senato. Lo stesso dicasi per le Commissioni delle terre liberate e delle spese di

guerra, e mentre questo accade noi ci troviamo a disertare l'Aula proprio in questo momento, in cui la discussione dovrebbe essere la più intensa su tutti gli argomenti, per poi dover lavorare nei mesi di agosto e luglio, con gravissimo disagio per i senatori.

Ora la ragione che si è addotta per questa sospensione è la mancanza, al momento attuale, di lavoro legislativo. Faccio osservare che fra ieri e oggi sono state presentate cinque o sei relazioni di disegni di legge, che fra due giorni potranno essere messi in discussione al Senato. Inoltre faccio osservare che esiste un disegno di legge che riguarda le tariffe ferroviarie, con conversione di decreti multipli che è un volume colossale, e in questa materia si potrebbe dire qualcosa di abbastanza interessante, ma tutto ciò non si potrà fare perchè sarà assolutamente impossibile; nell'affrettata discussione che avverrà nei mesi caldi noi saremo presi per il collo, e dovremo votare i bilanci senza discussione se non vorremo ricadere nell'esercizio provvisorio che è il fomite di tutti i disordini amministrativi dello Stato, perchè senza bilancio non si amministra, si lascia libertà alla burocrazia di fare essa il bilancio, i decreti-legge e di perpetuare il disordine amministrativo in cui siamo caduti (*Benissimo*)

Raccomanderei perciò che, se non è possibile continuare le sedute, per lo meno si stabilisca una data molto prossima di riconvocazione del Senato (*Benissimo*).

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Devo osservare, per quel che riguarda l'azione del Governo, che indubbiamente sarebbe stato sottoposto all'esame autorevole del Senato il bilancio dell'interno se il Presidente del Consiglio non fosse stato trattenuto dai lavori della conferenza di Genova.

In quanto alla legge sul latifondo alla quale ha accennato l'onorevole Zupelli, alla Camera si è discussa soltanto la parte generale della legge, rinviando la discussione degli articoli. Questa la ragione per la quale non è stato possibile che la legge sia venuta all'esame del Senato.

Il bilancio dei lavori pubblici sarà votato, credo, domani, e sarà portato subito al Senato. Faccio queste dichiarazioni solo per giustificare le ragioni che hanno costretto il Governo a non portare il bilancio dell'interno all'esame del Senato.

Non ho difficoltà però ad accettare l'invito dell'onorevole Zupelli affinché si faccia in modo che non sia discontinua l'opera legislativa dell'Alta Assemblea. (*Bene*).

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io faccio appello alla deliberazione, perchè si tratta di vera deliberazione, presa dal Senato mezz'ora fa. Il Presidente ha annunciato che il Senato sospendeva le sedute per essere riconvocato a domicilio; questa dichiarazione presidenziale non ha trovato opposizione in alcuno dei senatori; quindi essa costituisce ormai una vera deliberazione dell'Assemblea. Aggiungete il riguardo che dobbiamo ai nostri colleghi, molti dei quali, fidenti nella dichiarazione del Presidente, si sono allontanati, e taluni anche partiti; sarebbe strana ora una nuova e diversa decisione del Senato quasi di sorpresa. (*Commenti*).

Voci. No, no.

SPIRITO. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, vediamo anche le ragioni di merito addotte dall'onorevole Zupelli. In quanto alla possibilità di discutere subito il bilancio dell'interno, già esaurientemente ha risposto l'onorevole ministro della guerra; quanto agli altri bilanci, osservo che non ce ne è uno già presentato al Senato; quanto alla legge sul latifondo è ancora in *mente Dei*, perchè la Camera ha fatto un po' di discussione generale, e poi l'ha sospesa; quanto alla legge sulle tariffe ferroviarie, è già votata, e non vi è stata neppure discussione.

Una sola ragione pratica ha potuto addurre l'onorevole Zupelli, ed è quella che, per il più rapido funzionamento della Commissione per la burocrazia, di cui fanno parte diversi senatori, gioverebbe tenere aperto il Senato, perchè così si avrebbe la sicurezza che quei senatori interverranno alle sedute della detta Commissione.

Ma, onorevole Zupelli, mi pare troppo poca cosa questa, perchè i senatori i quali hanno accettato di far parte della Commissione per

la burocrazia ben sentiranno il loro dovere di intervenire alle sedute, anche quando il Senato è chiuso. (*Bene*).

Detto questo, onorevole Presidente e colleghi, poichè sono cinque o sei giorni che si assiste a discussioni di non rilevante importanza (*commenti*), e le sedute sono assorbite da votazioni per conversione in legge di decreti, sedute che durano un'ora o poco più, così credo che si debbano conciliare gli interessi pubblici del Senato, quelli dello Stato, ed anche gli interessi dei diversi senatori, sospendendo le sedute, e lasciando al Presidente la facoltà di stabilire la data più prossima, ed in questo sono d'accordo con l'onorevole Zupelli, in cui il Senato possa riprendere i suoi lavori e possa continuarli efficacemente, quando sieno assicurati non solo un adeguato materiale per le discussioni, ma anche la presenza dei ministri e del capo del Governo (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La proposta del senatore Zupelli mi sembra fatta in termini che la renderebbero accettabile, senonchè ora il Senato non può mettersi in contrasto con quanto poco fa è stato deliberato.

L'onorevole senatore Zupelli ha lamentato gli esercizi provvisori dei bilanci. Ora egli, che è così autorevole e benemerito senatore, non può non riconoscere che non fu mai colpa del Senato se si è dovuto ricorrere ad esercizi provvisori.

E considerando che ora il Senato non ha da discutere progetti importanti e in tal numero da assicurare un lavoro parlamentare continuativo, la deliberazione presa dal Senato di sospendere le sedute e di riconvocarsi a domicilio, sembra del tutto logica ed opportuna.

Il desiderio che la riconvocazione avvenga sollecitamente è unanime e mi fa piacere di constatare che il Governo, in persona dell'onorevole ministro della guerra, è anch'esso dello stesso parere.

Potrei aggiungere anche che qualche altro ministro, da me privatamente interrogato, ha manifestato lo stesso avviso.

Onde è opportuno che l'espressione di questo desiderio sia manifestata all'onorevole Presidente del Consiglio, anche perchè è giusto ed opportuno che il Senato non sia sempre obbligato a lavorare nei mesi di luglio e agosto. (*Benissimo*).

Concludendo, io prendo impegno di esprimere questo voto tanto al Governo, quanto all'onorevole nostro Presidente, senatore Tittoni, e confido che il voto stesso sarà soddisfatto. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io non ho che una raccomandazione da fare. Non faccio questioni di data circa la riconvocazione del Senato: quello che invece raccomando (e credo di essere in questo interprete del pensiero e del sentimento di moltissimi colleghi che non risiedono a Roma) è che quando non si ha una seria garanzia di continuità nei nostri lavori, non si convochi il Senato per poi fargli interrompere dopo poche sedute, i suoi lavori.

La presidenza dovrebbe perciò assumere l'impegno e la responsabilità che, a meno di avvenimenti imprevisti ed eccezionali, il Senato sia riconvocato quando possa continuare senza interruzione i suoi lavori per un certo periodo di tempo, e ciò per non costringer noi che non risiediamo a Roma ad andare e venire a pochi giorni di distanza (*Approvazioni vivissime*).

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'amico Torrigiani Luigi ha già detto quanto io mi proponevo di esporre e cioè che nel fissare la data per la riconvocazione del Senato si tenga conto dei bisogni di chi non vive a Roma. Ed il nostro primo bisogno è quello di non andare e venire nel termine di pochi giorni. Non importa che si ritardi di 5 o 6 giorni la riconvocazione del Senato; ciò che invece è imprescindibile è che quando si cominciano i lavori si possa continuarli per un certo periodo di tempo.

Nell'esprimere questo desiderio, io sono sicuro di interpretare il pensiero di quasi tutti i colleghi che non risiedono stabilmente a Roma. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nello stabilire la data per la ripresa dei nostri lavori la Presidenza non mancherà di tener conto anche dei desiderî che sono stati espressi dagli onorevoli senatori Torrigiani Luigi e Rota.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (N. 203):

Senatori votanti	176
Favorevoli	142
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi (N. 363):

Senatori votanti	176
Favorevoli	144
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (N. 387):

Senatori votanti	176
Favorevoli	138
Contrari	38

Il Senato approva.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 (N. 352-urgenza):

Senatori votanti	176
Favorevoli	126
Contrari	50

Il Senato approva.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina (N. 377):

Senatori votanti	176
Favorevoli	141
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia (N. 187):

Senatori votanti	176
Favorevoli	140
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 188):

Senatori votanti	176
Favorevoli	142
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari di Caserta e di Catania (Numero 358):

Senatori votanti	176
Favorevoli	149
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie (N. 360).

Senatori votanti	176
Favorevoli	153
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332):

Senatori votanti	176
Favorevoli	141
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa l'abbreviazione del termine per la presentazione di domande di in-

dennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra (N. 141):

Senatori votanti	176
Favorevoli	20
Contrari	156

Il Senato non approva.

La seduta è sciolta alle ore 18.

Il Senato sarà convocato con avviso a domicilio.

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1922 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.